

IL PERCORSO STORICO RECENTE DELLA FORMA DI GOVERNO ITALIANA : AI LIMITI DELLA COSTITUZIONE

1. L'ITALIA DI OGGI: UNO STATO E UNA SOCIETA' CON DUE PARTITI INCOSTITUZIONALI

Vi sono buoni motivi perché non ci si limiti all'esame costituzionalistico classico degli eventi costituzionali più rilevanti e perché nell'analisi si uniscano profili tipici della storia costituzionale. La storia costituzionale ha di peculiare rispetto alla prospettiva tipologica del diritto costituzionale classico tre caratteristiche, che non contraddicono ma alimentano lo studio costituzionalistico. Primo, essa guarda ai fatti costituzionali dinamicamente, nei loro sviluppi e nei loro effetti nel tempo, e non isolando il singolo momento dal corso complessivo in cui è inserito. Secondo, ciò facendo consente di cogliere più largamente i nessi del singolo evento col quadro integrale dello stato e della società considerati, che conferiscono a ciascun fatto un segno parzialmente diverso da quello che risulterebbe da un'analisi unicamente puntuale. Terzo, per ciò stesso consente di guardare in maniera più penetrante (non si dice che il diritto costituzionale classico non lo faccia) ai presupposti socioeconomici sottostanti e talora nascosti dietro i vari eventi.

Applicato agli eventi intercorsi fra l'estate-autunno 2011 e la primavera 2013, questo approccio suggerisce considerazioni particolari. Chi scrive ha studiato la storia costituzionale degli apparati organizzativi e della democrazia in Italia fino all'ottobre 2011, data del convegno torinese dell'Associazione dei costituzionalisti (i risultati di quegli studi sono stati pubblicati in tre differenti tappe su questa Rivista). Val la pena di analizzare brevemente qui, con lo stesso metodo, il seguito di questa storia.

In quegli studi si è osservato che anche dopo l'insorgenza fin dagli anni ottanta, nella lettera e nei fatti, di un pervicace revisionismo costituzionale, la costituzione italiana è rimasta ben viva al di là di violazioni e distorsioni non lievi e di attacchi a fondo condotti contro il suo valore e la sua permanenza, ed è stata difesa dal complesso dei suoi soggetti, non limitati agli organi di garanzia ma inclusi gli attori sociali di base. malgrado certe debolezze di quel "credo repubblicano" sul quale si sostiene una costituzione vitale. Nell'ultima tappa – in particolare nella situazione evolutasi dopo il 1989 e più decisamente dal 1994 – la sua integrità è stata incrinata dalla presenza egemone nello spazio politico e dalla ripetuta responsabilità di governo da parte di un "partito personale" che, contro la concezione contenuta nel fondamentale art. 49 della costituzione, deforma l'intera azione politica e istituzionale non solo a causa della guida "proprietaria" di esso da parte del suo fondatore e capo, ma ancor più perché agisce essenzialmente in nome dell'interesse privato, patrimoniale e di difesa penale di lui, anziché come interprete di una concezione purchessia della "politica nazionale"; e insieme di un "partito territorialista", che rifiuta l'unità giuridica, economica e territoriale costitutiva della repubblica. Due partiti che della repubblica disconoscono il processo genetico, la memoria e il progetto, imprescindibili elementi identificatori dello stato costituzionale (Haerberle), e che costituiscono dunque entità incostituzionali, la cui presenza dominante nella società e nel governo non si traduce in alterazione e cambiamento della costituzione solo per virtù dell'opera di resistenza e contrasto svolta con successo dagli altri operatori costituzionali

Questi partiti hanno mostrato in tutta evidenza i loro straordinari vizi sul piano etico e sul piano penale tali da infettare l'intera situazione costituzionale; e tuttavia hanno mantenuto a lungo un consenso sociale. La stessa sorprendente durata di un tale ascendente sulla società italiana e di influenza sulle istituzioni ha alterato in misura grave l'esperienza e il corso storico del paese creando una situazione che è sicuramente la più incresciosa tra le vicende maturate durante la Repubblica e ha inficiato ogni capacità di affrontare i problemi del paese e le sue relazioni con l'Europa e il contesto internazionale. Ma nonostante siano stati attraversati nella loro tenuta politica e organizzativa da crepe profonde e abbiano visto diminuire in misura rilevante i loro suffragi elettorali, fruiscono ancor oggi di un consistente radicamento e possiedono perfino una preoccupante capacità di ripresa di consenso, al punto che il loro maggior esponente, Silvio Berlusconi, sembra ancora collocato al centro della vita del paese, conservando una posizione di egemonia politico-culturale non del tutto appannata.

2. LA CRISI DEL 2011: UN GOVERNO DI SCELTA PRESIDENZIALE

La stabilità della situazione si era deteriorata tra l'estate e l'autunno del 2010. L'espulsione e l'uscita del presidente della Camera Fini dalla maggioranza, l'adesione del gruppo politico da lui formato al movimento inteso a mettere in crisi il governo mediante mozioni di sfiducia, la reiezione di tali mozioni solo per il distacco dall'opposizione di alcuni deputati che diedero vita al nuovo gruppo dei così definiti Responsabili, costituiscono la serrata sequenza attraverso la quale si realizza il mutamento. Ma la risoluzione della vicenda con la permanenza in carica del governo ha trovato un fattore determinante nella decisione, assunta dai presidenti delle due camere col concorso, e presumibilmente per impulso, del presidente della repubblica, di rinviare la discussione delle mozioni fino all'approvazione finale delle leggi di stabilità e di bilancio per il 2011; con una dilazione che è stata, appunto, quasi certamente determinante per la possibilità del presidente del consiglio di procacciarsi nuovi sostenitori in parlamento.

Quella decisione non è stata giudicata direttamente incostituzionale ma è sicuramente anomala. La costituzione stabilisce solo un termine dilatorio tra la presentazione della mozione di sfiducia e la sua discussione, ma dalla logica seguita nella pratica parlamentare la discussione sulla sfiducia, per la sua stessa natura, non può non essere anteposta a ogni altra deliberazione, per quanto obbligatoria. D'altronde nel caso in questione quest'ultima era suscettibile del rimedio (concessione dell'esercizio provvisorio) previsto dalla stessa costituzione. Inoltre il giudizio sulla vita complessiva della costituzione conduce a rilevare che la vicenda ha reintrodotto un coefficiente di trasformismo che viene a mettere in questione gli obiettivi e i risultati dei sistemi di tipo in un modo o nell'altro maggioritari e bipolari e a rompere così un ciclo avviato a partire dal 1993, determinando un'accentuata labilità della maggioranza e del governo e della loro capacità di affrontare i problemi del paese sul piano economico, sociale e internazionale e generando una continua spinta alla corruzione quanto meno politica. E intanto è continuato, con rinnovati tentativi legislativi e d'altra natura, la concentrazione dell'attività del parlamento sulle iniziative politiche volte a interferire con le situazioni processuali coinvolgenti il presidente del consiglio. Inoltre, quasi come effetto politico e/o psichico alla sua situazione di labilità, il presidente è venuto accentuando i suoi comportamenti antietici, specialmente in campo sessuale e di rapporto con la donna, generando – ma non a sufficienza neanche nel corpo sociale – una reazione ripercuotentesi, all'estero, in discredito delle istituzioni italiane e dell'intero paese. Uno stato di cose che ha alterato sempre più il funzionamento effettivo del sistema e che si è trascinato per un intero anno senza che nessun attore istituzionale o sociale riuscisse a porvi rimedio, fino a che l'aggravarsi estremo della situazione soprattutto in termini finanziari e nel contesto dell'Unione europea costringe, nell'estate del 2011, a guardarla in faccia.

Le conseguenze date dall'aggravarsi della crisi economica e dei connessi rapporti con l'Unione europea costituiscono lungo l'estate del 2011 l'elemento di fondo nuovo, sottolineato da una lettera, pur irrituale, che la Banca centrale europea, anche con la firma del membro italiano del suo esecutivo, rivolge all'Italia per un rapido e drastico provvedimento di tamponamento della situazione finanziaria. Se ciò induce il presidente della repubblica, con un'azione di alta e costante vigilanza, a un'intensa pressione sull'esecutivo in vista del risanamento finanziario, è però il rifiuto di approvazione da parte della Camera dei deputati, nell'ottobre, del primo ed essenziale articolo della legge di approvazione del rendiconto generale dello stato a costituire un evento precipitante. L'incertezza generata dalla presenza della norma dell'art. 94.4 della costituzione che esclude l'obbligo di dimissioni per le singole proposte del governo – malgrado la sostenibile opinione per la quale il rifiuto del bilancio o del rendiconto comporta sfiducia – pone lì per lì un ostacolo a imporre a seguito di quel voto le dimissioni al governo, che per suo conto vi si sottrae, provocando, con l'impulso del presidente della repubblica, un esplicito voto di fiducia.

E tuttavia le conseguenze in tale direzione si producono quasi immediatamente, muovendo il presidente della repubblica a un comportamento che equivale nella sostanza a una revoca del presidente del consiglio e dell'intero esecutivo. Ottenuta infatti, come richiesto dal capo dello stato, l'approvazione in seconda battuta del rendiconto, ma con maggioranza soltanto relativa, il presidente del consiglio è costretto dal capo dello stato ad annunciare le sue dimissioni, seppure a termine, un termine assai breve legato alla preliminare approvazione della legge di stabilità e del bilancio di previsione, anch'essa richiesta dal capo dello stato. La sequenza dei fatti intercorsi dall'agosto in poi mette in rilievo che il presidente della repubblica usa a tal fine di un potere di risoluzione dei conflitti tra i soggetti dell'indirizzo politico e insieme di determinazione dello stesso indirizzo particolarmente sul terreno della politica finanziaria ed europea, arrivando a determinare finalmente la crisi di governo. La vicenda viene poi rapidamente condotta da lui stesso in prima persona. Dapprima con la nomina di Monti a senatore a vita; cosa di per sé non necessaria, sebbene si trattasse a differenza che nei casi Ciampi e Dini, di un "privato", ma probabilmente considerata opportuna come "annuncio" (Bin 2013) valido in particolare di fronte ai partner europei e ai mercati. Poi con la sua nomina a presidente del consiglio, previo rapido incarico. Il governo, formato interamente da personale puramente tecnico, riceve la fiducia da parte dei principali e fin allora contrapposti partiti.

Poiché il governo riceve la fiducia delle camere, si resta nell'ambito della forma parlamentare; e tuttavia in qualche modo ai suoi limiti estremi. Si configura infatti nella posizione governativa una sorta di "dualismo" (Fusaro 2013) che avvicina la situazione al parlamentarismo dualistico proprio dello stato monarchico liberale del passato. In realtà, bisogna dire, senza potersi uguagliare, poiché in quello stato e nei confronti del suo sistema parlamentare il re godeva di ben altra posizione, in virtù dell'autonomia della sua base storica, della sua carica a vita e a trasmissione dinastica e del suo radicamento in una struttura di società non ancora dominata dal principio democratico. In conformità a questo carattere l'esecutivo è qualificabile come un "governo di scelta del presidente", recepita non poco forzatamente dai partiti e dalle camere, al pari peraltro di altri governi repubblicani, come quelli a guida Pella, Ciampi e Dini; non è però un "governo del presidente" in quanto appunto è sottoposto alla fiducia parlamentare. La sua qualifica di "governo tecnico", permesso ma non in via normale dalla costituzione, che non coincide con il carattere di derivazione da scelta presidenziale (Pella, pur scelto dal capo dello stato, era un parlamentare, e Dini era stato indicato dal precedente presidente del consiglio Berlusconi), sta a indicare la qualificazione dei suoi membri come non di estrazione politica (in questo caso di tutti, a differenza che nei precedenti casi Ciampi e Dini). Il punto chiaro, non solo a causa del modo come si sono svolte sia la fase decostruttiva che quella costruttiva del governo, ma in considerazione dell'intero iter dall'agosto in poi, è che il presidente della repubblica ha agito in esso come vero "organo politico" (Chessa 2010, 2013) a fianco degli altri protagonisti

politici, e anzi appare quello maggiormente determinante. E la situazione si prolunga praticamente lungo tutta la permanenza in carica del governo Monti, il quale sempre si riferirà per le decisioni fondamentali agli orientamenti fatti valere dal presidente della repubblica, anche in questo differenziando in buona parte la vicenda da quella dei precedenti governi di scelta presidenziale. Il che non vuol dire fuoriuscita dalla forma parlamentare, ma la sua accentuazione in senso, sia pur parzialmente, dualistico, che resta in qualche modo entro la "topologia" costituzionale (Bin 2013) come questa si può con la sua elasticità atteggiare in condizioni di estrema debolezza dei partiti e degli organi che ne sono diretta espressione, e tanto più in presenza della pervasività dei vincoli di partecipazione in posizione di debolezza all'Unione europea.

3. UN'ELEZIONE PARLAMENTARE CONDIZIONATA DALLA PRESENZA DI UN CANDIDATO INELEGGIBILE

Nonostante tutte le premesse il governo Monti, dapprima efficace pur nella discutibilità del suo indirizzo, esaurato dai contrasti dei partiti tra cui il ruolo conclusivo è svolto da quello berlusconiano, non riesce a completare la sua opera e si giunge ad elezioni sia pur di poco anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura. Esse si svolgono in condizioni costituzionalmente quanto meno anomale.

L'anomalia consiste innanzi tutto in una legge elettorale che, anche qui malgrado l'impulso alla riforma dato dal presidente della repubblica, rimane immutata. I suoi gravi difetti non si esauriscono, come spesso apparirebbe nel dibattito politico e giornalistico, nell'impossibilità per gli elettori di scegliere personalmente il personale politico da eleggere (cosa alla quale pur viene apportato o è apportabile con alcuni accorgimenti qualche parziale rimedio). Essi culminano nella presenza del premio di maggioranza, oltretutto eccessivo nei suoi presupposti, ma che si può ritenere improprio nella sua stessa esistenza perché il suo carattere diretto altera l'uguaglianza del voto, a differenza o molto più che i premi indiretti conseguiti, con metodi tra loro diversi, nei sistemi francese, tedesco e spagnolo. E ulteriormente nella configurazione per il senato, in forza di un'interpretazione feticistica della "base regionale" prevista dalla costituzione per quella camera, di un premio assegnato regione per regione: esso infatti non ha senso in una camera che concorre a dare la fiducia al governo nazionale e che deve perciò essere il prodotto di un sistema elettorale fondamentalmente nazionale, mentre altri sarebbero i modi di legarlo a una base regionale, tra i quali il migliore è quello di demandare alle regioni, con riforma costituzionale, la sua formazione, ma allora senza incidenza sulla fiducia. E anche nelle fragili regole di fissazione del quorum necessario per entrare in parlamento, piene di riserve ed eccezioni, così da contrastare alla proclamata e legittima volontà di impedire un eccesso di frammentazione della rappresentanza, per giunta addirittura incentivata, questa, da note possibilità concesse ai gruppi dai regolamenti parlamentari e dalle disposizioni sul finanziamento pubblico dei partiti.

Ma inoltre, su un piano di costituzionalità che non sia unicamente formale, la campagna elettorale in un sistema che pur si vuole ancora maggioritario e bipolare, è alterata dalla partecipazione di un terzo polo reso autorevole dalla presentazione alle elezioni di un gruppo diretto da Monti (di per sé la personale candidatura del senatore a vita non è illegittima perché ciò che la costituzione dispone è la appartenenza di uno stesso parlamentare ad entrambe le camere, che si traduce in incompatibilità, non in altro); e ciò nonostante lo scarso successo elettorale dell'operazione che è difficile sapere se abbia nociuto più al polo di sinistra o a quello di destra.

Una ancor maggiore alterazione è poi data dalla centralità che nella campagna ha assunto – dopo un iniziale periodo di apparente moderazione, cessata a seguito di una rappresentazione in un talk show

televisivo fittizia e particolarmente volgare - la persona di Berlusconi, vero capo del partito personale che neutralizza del tutto il segretario del partito confinandolo a un ruolo di servizio subalterno. A parte quanto già rilevato circa l'incostituzionalità di un tale partito, si ripete così rispetto a molte elezioni precedenti - ma non vi è sanatoria per effetto della ripetizione di violazioni di legge (già rilevate per questo caso da chi scrive nell'aprile 1994 su *Italia Oggi*) - la partecipazione determinante di un personaggio versante in situazione di ineleggibilità, come risulta da un'interpretazione di buona fede delle parole "in proprio" che definiscono (nella legge elettorale vigente) l'ineleggibilità dei titolari di concessioni o autorizzazioni amministrative quali quelle in materia radiotelevisiva.

Plurime osservazioni di carattere costituzionale dominano qui la valutazione completa della materia. Da un lato persiste a questo proposito nella nostra costituzione una grave lacuna dello stato di diritto, non presente in altri ordinamenti, poiché contro le decisioni sull'ineleggibilità prese (in genere faziosamente) dalla camera di appartenenza dell'eletto non è data alcuna tutela giurisdizionale. Dall'altro, le ineleggibilità, in conformità di una tradizione che va peraltro modificandosi nella legislazione recente, vengono applicate dalla legge attuale sulle elezioni parlamentari come giudizio sull'invalidità dell'elezione solo una volta questa avvenuta anziché, come sarebbe più corretto, come vera e anticipata incandidabilità. Sennonché quest'ultimo dovrebbe essere il vero inquadramento della figura: infatti già la semplice partecipazione dell'ineleggibile alle elezioni è suscettibile di attentare alla genuinità dell'espressione del corpo elettorale, che l'ineleggibilità è chiamata a garantire. E infine, l'ineleggibilità del personaggio in questione dovrebbe trovare ulteriore ragione nella sua intervenuta condanna penale per un grave reato a cui è stata associata l'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Punto sul quale finora l'applicazione fattane dalle leggi vigenti lega gli effetti di tali condanne a una sentenza definitiva, in forza di un'interpretazione massimalistica di una concezione dei diritti politici come particolarmente "inviolabili" e di una lettura parimenti massimalistica della disposizione costituzionale che stabilisce la presunzione di non colpevolezza fino a che la condanna non consegua quel carattere. L'una e l'altra interpretazione sono però condotte senza tener adeguato conto del bilanciamento dei due relativi diritti con gli altri diritti e doveri costituzionali stabiliti a protezione del corpo elettorale e della disciplina ed onore richiesti ai titolari di cariche pubbliche; bilanciamento che probabilmente potrebbe trovarsi nel disporre l'incandidabilità in presenza d'una condanna di primo grado.

4. IL RIFIUTO DI UN GOVERNO DI MINORANZA ESPRESSO DALLE NUOVE ELEZIONI

Effettuate comunque le elezioni, con tutte le note implicazioni dei loro risultati, un elemento particolarmente problematico è dato dalle condizioni con le quali è stato conferito e condotto l'incarico governativo a Bersani, designato dalla coalizione risultata maggioritaria seppure soltanto in una camera.

Quell'incarico - dato con una formula incerta, che si prestava a interpretarlo, come vero incarico o come mero "pre-incarico" - è stato comunque vincolato dal presidente della repubblica alla verifica di "un sostegno parlamentare certo". La condizione si presentava nel caso (come lo era e lo sarebbe stato in altre circostanze, d'altronde) particolarmente problematica, in relazione alla situazione esistente in senato, e tuttavia era presumibilmente realizzata nella camera dei deputati, dove sussisteva la maggioranza di centrosinistra. Essa in realtà era superflua perché in sé implicita, beninteso in termini relativi, in ogni assegnazione di incarico. La sua opposizione in termini rigidi e apertamente pubblicizzata indeboliva però la posizione dell'incaricato nelle trattative coi gruppi parlamentari, privandolo del netto appoggio del presidente alla formazione di un governo da parte dell'incaricato, così che indubbiamente influì sulla verifica negativa. Eppure (come già subito osservato: Allegretti, in *Il Manifesto* 21 marzo 2013, con indicazioni riprese in questo dibattito da Carlassare 2013) dopo l'effettuazione delle consultazioni

dell'interessato la nomina a presidente del consiglio di Bersani avrebbe avuto ugualmente una ragion d'essere per varie convergenti considerazioni. Il sistema costituzionale ammette governi di minoranza, quand'anche destinati a vita non durevole, come altre volte verificatosi. Anche se fosse mancata la fiducia, un tale governo sarebbe stato espressione, sia pur non completa, della situazione postelettorale: situazione migliore che mantenere in vita un governo tecnico espressione d'una legislatura superata, quale il governo Monti. Un tale nuovo governo avrebbe assicurato l'ordinaria amministrazione fino all'eventuale scioglimento delle camere, disponibile dal nuovo presidente della repubblica da eleggere di lì a poco. Non sono mai mancati, nella storia delle repubblica, né governi nominati senza preliminare sicurezza della fiducia, e infatti battuti nella discussione della stessa, né nomine avvenute, seppur fra critiche, alla vigilia di un presumibile scioglimento del parlamento (si ricordano i casi De Gasperi VIII e Fanfani I, e collegati a scioglimento quelli Andreotti I, Andreotti V e Fanfani VI). E tanto più un procedimento del genere sarebbe stato nel nostro caso giustificato dalla circostanza inedita del divario esistente tra le due camere, che rende la situazione nuova e più profondamente giustificato il tentativo di risolverla.

Con questo non si vuol dire che la soluzione negativa adottata (e nella quale lo stesso presidente incaricato è sembrato aver accettato le decisioni del capo dello stato) sia stata scorretta. Si sa che il presidente della repubblica in materia di soluzione delle crisi di governo fruisce d'una sia pur finalizzata discrezionalità. Ma la soluzione positiva non avrebbe forzato le sue prerogative più di quanto non lo abbiano fatto altri interventi presidenziali, come la nomina del governo Monti o la posteriore soluzione del governo di larghe intese. Anticipata come via d'uscita all'impasse verificatasi sulla questione del governo la nomina del nuovo presidente della repubblica, e risolte le difficoltà intervenute anche in questa con la rielezione di Napolitano, è stata presentata come unica possibile la formazione di un governo di ampia coalizione tra le forze politiche.

5. UNA COALIZIONE DI CREAZIONE PRESIDENZIALE

In questa decisione si può forse vedere la rivelazione del senso profondo di tutto il complesso iter degli ultimi tempi. La creazione del governo di larghe intese è stata opera prevalente del presidente della repubblica, che ha così ulteriormente ampliato quella centralità che la dottrina più aggiornata gli riconosce ormai con franchezza (Gorlani 2012). Egli, all'avvio del suo secondo settennato, ha conferito un incarico di governo strutturalmente condizionato alla soluzione politica subito realizzatasi e convalidata dal voto delle due camere. Governo di scelta del presidente dunque, sia nell'accorta individuazione del suo capo - si sa che il partito di cui Enrico Letta è esponente di rilievo si è rimesso alla designazione presidenziale -, sia in quella della composizione della coalizione e (vien ritenuto) nella scelta di alcuni ministri. Nonché nell'indicazione delle priorità dell'indirizzo da seguire nell'azione dell'esecutivo, incluse quelle delle riforme costituzionali. Si tratta di un governo di certamente provvisoria coalizione tra forze contrapposte, col quale si realizza dopo molto tempo un auspicio tenacemente perseguito da Napolitano fin dagli inizi del mandato presidenziale e in prima battuta in forma particolare col governo Monti: cioè la conciliazione tra le varie forze politiche e la loro convergenza, non solo sulle scelte istituzionali ma anche sulle grandi direttrici di politica economica ed estera.

Dal punto di vista del ruolo del presidente della repubblica nella formazione del governo, si avvicinano al presente altri casi (quali per un verso incarichi conferiti da Gronchi e per altro verso da Saragat) di condizionamenti posti all'incarico, sia con riguardo alla formazione della coalizione che alla formulazione del programma e alla scelta di alcuni ministri. Con in più, nel caso attuale, una più diretta partecipazione presidenziale alla costruzione del complesso iter dell'operazione e, dobbiamo pensare, alla sua realizzazione nella futura azione dell'esecutivo. Se l'influenza presidenziale è comprensibile, in nome di una

sorta di necessità, in ordine sia alle priorità imposte dalla situazione economica che dai rapporti con l'Europa – entrambe non scevre di elementi di carattere costituzionalmente obbligante - più discutibile è che la collaborazione sia stata imposta alle forze democratico-costituzionali nei confronti di una formazione di partito personale dedito agli interessi diretti e inaccettabili del suo capo, che la pone fuori della corretta dialettica costituzionale, tanto più che essa appare come protagonista della fase che si è aperta. Improprio, naturalmente, rassomigliare a questa collaborazione le diversissime occasioni della relazione instaurata tra la Democrazia cristiana e il Partito comunista per opera di Berlinguer e di Aldo Moro poco prima della sua tragica fine, e ancor meno della svolta di Salerno promossa da Togliatti con il promovimento di una collaborazione tra i diversi partiti e gli esponenti della monarchia. Nel primo esempio, si era infatti di fronte a un accordo tra forze e personaggi che nonostante le distanti posizioni politiche dividevano la fedeltà alla Repubblica secondo lo spirito essenziale dello stato costituzionale; nel secondo a un'ipotesi verificatasi in situazioni assolutamente tragiche e dirimenti e d'altronde legata strettamente alla contemporanea messa in questione della persona del re e della perpetuazione della monarchia stessa.

Perciò, malgrado ogni savia intenzione del capo dello stato e le qualità del presidente del consiglio e di molti membri del governo, in quel che si vede sembra di non poter scorgere altro che un futuro oscuro e precario.